

Sospensione condizionale della pena e contravvenzioni: il cortocircuito della ragionevolezza.

di ***Elisa Maria Di Prima***

Sommario: **1.** Premessa. - **2.** Il sindacato costituzionale di ragionevolezza – razionalità sul trattamento sanzionatorio. - **3.** L'irrazionalità – irragionevolezza della disciplina della sospensione condizionale della pena nei casi di "precedente condanna per contravvenzione". - **3.1** La sentenza della Corte Costituzionale n. 95/1976: un precedente speculare. - **3.2** Le ripercussioni sul principio di proporzione della sanzione: l'irragionevole preclusione di un giudizio concreto, attuale ed individuale sulla meritevolezza del beneficio. - **4.** La contrarietà della disciplina di cui agli artt. 164 c. 2 n. 1 c.p. e 164 ultimo comma c.p. con le intenzioni del legislatore: l'irrilevanza della condanna per contravvenzione ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena già concessa. - **5.** Conclusioni.

1. Premessa.

L'istituto della sospensione condizionale della pena, emendato più volte nella sua storia applicativa dalle pronunce della giurisprudenza di legittimità e dagli interventi del legislatore, torna a far parlare di sé, rivelando, ancora una volta, una scarsa resistenza al parametro costituzionale.

Oggetto di giudizio critico è la razionalità - ragionevolezza della disciplina della sospensione condizionale della pena risultante dagli artt. 164 comma 2 n. 1) c.p., 164 ultimo comma c.p. e dall'art. 168 c.p., nella parte in cui attribuisce carattere ostativo ai fini della concessione del beneficio ad una "precedente condanna per contravvenzione" solo a causa della prima concessione della sospensione condizionale della pena.

Come si vedrà, l'art. 164 ultimo comma c.p., ai fini di una seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, attribuisce carattere ostativo ad una "precedente condanna per contravvenzione" solo a causa della prima sospensione condizionale della pena, entrando così in contraddizione con l'art. 164 c. 2 n. 1 c.p. che, invece, non attribuisce carattere ostativo ad una precedente condanna per contravvenzione se non è stata oggetto di sospensione condizionale della pena (e ciò, a prescindere dall'entità della pena inflitta con la prima condanna e dal superamento dei limiti previsti dall'art. 163 c.p. a seguito del cumulo delle pene inflitte con la prima e con la seconda condanna).

Tale contraddittorietà sistematica, resa ancora più evidente dal confronto con le discipline della revoca e con la scelta del legislatore di considerare irrilevante una condanna per contravvenzione ai fini della revoca del beneficio già concesso, si traduce in una disparità del trattamento sanzionatorio non sorretta da una ragionevole giustificazione e in contrasto con l'intenzione del legislatore, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

2. Il sindacato costituzionale di ragionevolezza – razionalità sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorso al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost per giudicare della legittimità costituzionale delle scelte sanzionatorie del legislatore **è volto a rimuovere le incoerenze interne al sistema giuridico e si esprime in un giudizio di ragionevolezza – razionalità** che trae fondamento dall'assiomatico assunto della natura razionale e non contraddittoria dell'ordinamento giuridico.

In questi casi, il sindacato della Corte Costituzionale è rivolto, prima che alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, **alla sua irragionevolezza**: è **«l'incoerenza interna al sistema che la Corte si preoccupa di correggere nell'interesse oggettivo dell'ordinamento»¹**. La Corte Costituzionale è chiamata, dunque, ad espletare un giudizio costituzionale di ragionevolezza, che attiene *«alla razionalità, vista come "non contraddittorietà interna del sistema giuridico"»* e che vede il fondamento del binomio "ragionevolezza-razionalità" nell'*«assiomatico assunto della natura razionale e non contraddittoria dell'ordinamento»*; in tale tipologia di giudizio, **il Giudice delle Leggi è chiamato a valutare la sospetta incompatibilità tra le norme e «ad esprimersi sulla ragionevolezza dell'equiparazione o della differenziazione di trattamento da esse prevista»²**.

In sintesi, il sindacato costituzionale sul trattamento sanzionatorio che **«si muov[e] sul terreno del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. [...] ha[...] il dichiarato scopo di rimuovere disparità di trattamento sanzionatorio non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione**, ovvero – in applicazione del corollario del principio di eguaglianza, che impone di trattare in modo differenziato situazioni diverse – *di eliminare situazioni di parificazione sanzionatoria per fatti dotati di disvalore evidentemente eterogeneo»³*. A fronte, dunque, di una diseguaglianza nel trattamento (sanzionatorio) di situazioni analoghe, la violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost. viene

¹ F. Viganò, *La Proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giappichelli ed., Torino, 2021, p. 61.

² N. Recchia, *Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte Costituzionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 61 e 62.

³ F. Viganò, *La Proporzionalità della pena, cit.*, p. 53 e 54.

a dipendere dall'assenza di una ragionevole giustificazione della disuguaglianza.

E proprio nella materia che in questa sede interessa (la disciplina della sospensione condizionale della pena) la Corte Costituzionale ha, in effetti, rilevato tale "assenza di una ragionevole giustificazione della differenza di trattamento" quale indice della violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost., ogniqualvolta la disparità di trattamento rappresentava il risultato di «circostanze meramente occasionali o [...] valutazioni discrezionali (insindacabili) circa lo svolgimento del processo», anziché essere obiettivamente giustificata⁴.

Come si dirà qui di seguito, la disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di precedente condanna per contravvenzione si pone in violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost, poiché presenta un' incoerenza interna che si traduce in una disparità di trattamento di situazioni analoghe che viene a dipendere, non già da una ragionevole giustificazione della disuguaglianza, quanto piuttosto da circostanze meramente occasionali.

3. L'irrazionalità – irragionevolezza della disciplina della sospensione condizionale della pena nei casi di "precedente condanna per contravvenzione".

L'irrazionalità della disciplina della sospensione condizionale della pena si coglie nell'**incoerenza** tra la disciplina contenuta nell'art. 164 comma 2 n. 1) c.p. – nella parte in cui non attribuisce carattere ostativo ai fini della concessione del beneficio ad una precedente condanna per contravvenzione **non sospesa** a prescindere dall'entità della pena irrogata e dall'eventuale superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p.– e la disciplina dettata dall'ultimo comma della stessa norma, che, invece, attribuisce carattere ostativo ad una precedente condanna per contravvenzione se sospesa e se, per effetto del cumulo con la nuova condanna, vengono superati i limiti di cui all'art. 163 c.p.

A tenore del comma 2 n. 1) dell'art. 164 c.p. la sospensione condizionale della pena non può essere concessa *«a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale»*. Il legislatore, in sostanza, nel disciplinare i limiti del potere giudiziale di concessione del beneficio ha previsto un trattamento differenziato tra delitti e contravvenzioni e in ragione della minore gravità delle contravvenzioni rispetto ai delitti (ed anche delle pene pecuniarie rispetto alle pene detentive) ha attribuito carattere ostativo ai fini della concessione del beneficio solo alla precedente condanna per delitto e non anche alla precedente condanna per

⁴ Corte Costituzionale, sentenza 5 aprile 1971, n. 73.

contravvenzione (od anche alla precedente condanna per delitto a pena pecuniaria).

L'ultimo comma dell'art. 164 c.p. – introdotto a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 220/1974 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 95/1976 –prevede, poi, che *«la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.»*.

Com'è noto, la norma in esame è stata oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 95/1976 *«nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale»*⁵.

Per effetto, dunque, della previsione dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p. e dell'intervento del Giudice delle leggi, una condanna a pena detentiva per delitto, non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena così come risulterebbe dalla lettera dell'art. 164 c. 2 n. 1), ma lo diventa nelle ipotesi in cui la pena da infliggere con la nuova condanna per cui il giudice intende sospendere l'esecuzione della pena, cumulata con la pena detentiva per delitto irrogata con la condanna precedente, superi i limiti previsti dall'art. 163 c.p. e ciò sia nelle ipotesi in cui la precedente condanna fosse stata sospesa e si tratta di reiterare il beneficio, sia nelle ipotesi in cui, invece, la pena oggetto della precedente condanna non è stata oggetto di sospensione.

Da un complessivo esame della normativa sopra esposta si evince, quindi, che:

- **una precedente condanna a pena detentiva per delitto oggetto di sospensione condizionale della pena non osta alla reiterazione del beneficio** laddove la pena da irrogare con la nuova condanna, **cumulata** con la pena detentiva per delitto oggetto della precedente condanna **non superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.** (ciò in forza dell'art. 164 ult. comma c.p.);
- **una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa non osta ad una prima concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena** laddove la nuova pena da irrogare, **cumulata** con la pena detentiva per delitto oggetto della precedente **condanna non superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.** (ciò in forza della disciplina di cui agli artt. 164 c. 2 n. 1) e 164 ult. comma c.p. alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 95/1976 di cui sopra);

⁵ Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 1976, n. 95.

- **una precedente condanna per contravvenzione oggetto di sospensione condizionale della pena** ha carattere ostativo alla reiterazione del beneficio se **cumulando** la pena che è stata inflitta per la contravvenzione con la prima condanna sospesa con la pena da infliggere con la nuova condanna **si superano i limiti di cui all'art. 163 c.p.** (e ciò deriverebbe dall'art. 164 ult. comma c.p.);

- **una precedente condanna per contravvenzione se non è stata oggetto di sospensione condizionale della pena** non preclude la sospensione della pena nei casi di nuova condanna e ciò **anche nelle ipotesi in cui per effetto del cumulo tra la pena inflitta con la prima condanna e la pena da infliggere si superano i limiti di cui all'art. 163 c.p.** non essendovi nel nostro ordinamento una norma che – così come previsto dall'art. 164 c. 2 n. 1) c.p. per la precedente condanna a pena detentiva per delitto –attribuisca carattere ostativo per la prima concessione del beneficio ad una condanna precedente per reato contravvenzionale;

- **una pluralità di precedenti condanne per contravvenzione – laddove per nessuna di esse è stata concessa la sospensione condizionale della pena – non precludono una prima concessione del beneficio in caso di nuova condanna.**

È evidente che se, da una parte, l'art. 164 c. 2 n.1) c.p., grazie alla correzione costituzionale operata con la sentenza n. 95 del 1976, è in perfetta coerenza logica con l'ultimo comma dello stesso articolo con riferimento ai casi di precedente condanna a pena detentiva per delitto⁶, dall'altra, lo stesso ragionamento non può essere fatto per i casi di precedente condanna per contravvenzione.

Ai sensi della **prima parte della norma**, **una precedente condanna per contravvenzione se non attinta da sospensione condizionale della pena non è mai ostativa ad una prima concessione del beneficio, a prescindere dall'entità della pena** e dal superamento, per effetto del cumulo, dei limiti di cui all'art. 163 c.p. (e ciò perché manca nel nostro ordinamento una norma che attribuisca carattere ostativo alla precedente condanna per contravvenzione, esattamente come fa l'art. 164 c. 2 n. 1) c.p. per i delitti).

Ai sensi **dell'ultimo comma della norma**, invece, **una precedente condanna per contravvenzione se sospesa** preclude la reiterazione del beneficio se, **cumulata alla pena da infliggere con la nuova condanna, si superano i limiti dell'art. 163 c.p.**

⁶ Una precedente condanna a pena detentiva per delitto – sia nelle ipotesi in cui è stata oggetto di sospensione, sia nelle ipotesi in cui non è stata sospesa – ha carattere ostativo alla concessione del beneficio – che sia la prima concessione o la seconda – se per effetto del cumulo di pene oggetto della prima e della seconda condanna si superano i limiti di cui all'art. 163 c.p.

In sostanza, la disciplina presenta una incoerenza logica e come tale si rivela irrazionale poiché finisce per prevedere una disparità di trattamento tra soggetti che hanno riportato una precedente condanna per contravvenzione non sospesa e sperano nella concessione della sospensione condizionale della pena e soggetti che hanno riportato una precedente condanna per contravvenzione sospesa e sperano in una reiterazione del beneficio, **facendo dipendere tale differenziazione trattamentale solo ed unicamente dalla circostanza occasionale della precedente concessione del beneficio e, dunque, da una scelta discrezionale compiuta in passato dal giudice.**

3.1 La sentenza della Corte Costituzionale n. 95/1976: un precedente speculare.

In effetti, la situazione prospettata è analoga, seppur a rime invertite, rispetto a quella che era stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 95/1976; sentenza per effetto della quale è stata armonizzata la previsione di cui all'art. 164 c. 2 n. 1) c.p. con l'ultimo comma dell'art. 164 c.p. ed è stata emendata una differenziazione di trattamento irragionevole. In quel caso era stata prospettata la seguente illogicità ed irrazionalità della disciplina contenuta nell'art. 164 c.p. (che era stato oggetto delle recenti sentenze di illegittimità costituzionale n. 86/1970 e 73/1971 e della novella operata con d.l. 11 aprile 1974 n. 99 convertito in l. 7 giugno 1974 n. 220):

- chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto

a. **può fruire** della sospensione condizionale della pena in occasione della seconda condanna solo se l'esecuzione della prima condanna **è stata sospesa** (ex art. 164 ult. comma c.p.);

b. **non può beneficiare** della sospensione in occasione della seconda condanna se l'esecuzione della prima condanna **non è stata sospesa** (ex art. 164 c. 2 n. 1) c.p.).

Ad essere stata rilevata dai giudici remittenti era «*un'irragionevole disparità di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, in pregiudizio di coloro che hanno già subito una condanna a pena detentiva per delitto **senza però fruire del beneficio***»⁷.

La Corte Costituzionale, in quel caso, ha rilevato l'esistenza di **una disparità di trattamento** –tra i soggetti che avevano già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto e che chiedevano la sospensione condizionale per una nuova condanna – **totalmente priva di giustificazione**, ma dipendente unicamente dalla circostanza occasionale dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione della precedente condanna e, pertanto, hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

⁷ Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 1976, n. 95.

In quel caso, il Giudice delle leggi ha affermato che : *«non si comprende infatti come possa essere giustificata la mancata previsione della possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena a chi ha riportato una precedente condanna per delitto a pena detentiva, la cui esecuzione non sia stata sospesa, quando tale possibilità è invece prevista nell'ipotesi in cui una precedente condanna alla reclusione sia stata sospesa»*⁸.

Seguendo la stessa logica, non si comprende come possa essere giustificata la mancata concessione della sospensione condizionale a chi ha già riportato una precedente condanna per contravvenzione la cui esecuzione sia stata sospesa, solo in ragione del fatto che per effetto del cumulo tra nuova e precedente condanna si superano i limiti dell'art. 163 c.p., quando invece tale possibilità è ammessa nell'ipotesi di una precedente condanna per contravvenzione (anche nel caso di pena più elevata) che non è stata sospesa, anche se per effetto del cumulo tra prima e seconda condanna si superano i limiti di cui all'art. 163 c.p., e addirittura anche se – pur non essendo mai stato concesso il beneficio – il soggetto ha riportato in passato più di una condanna per contravvenzione dimostrando una certa proclività a commettere reati.

3.2 Le ripercussioni sul principio di proporzione della sanzione: l'irragionevole preclusione di un giudizio concreto, attuale ed individuale sulla meritevolezza del beneficio.

Un effetto altrettanto irragionevole di tale incoerenza logica insita nella disciplina dell'art. 164 c.p. è che, mentre nei casi in cui la precedente condanna per contravvenzione non è stata sospesa, il giudice – nel caso di nuova condanna – può procedere ad una valutazione concreta ed attuale in ordine alla meritevolezza o meno del beneficio della sospensione condizionale e volta all'individualizzazione del trattamento sanzionatorio (e ciò anche nelle ipotesi in cui la precedente condanna per contravvenzione già da sola supera i limiti dell'art. 163 c.p. o nell'ipotesi in cui sono più di una le precedenti condanne), tale valutazione – necessaria per la personalizzazione della sanzione e la concreta attuazione del fine rieducativo della pena – è preclusa al giudice *tout court* nel caso in cui la precedente condanna per contravvenzione è stata sospesa.

E, come nel caso analogo, ma speculare, affrontato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 95/1976 non è possibile fare dipendere una presunzione *juris et de jure* di meritevolezza del beneficio dall'esito di una precedente valutazione sul punto effettuata da altro giudice: *«poiché la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti, non appare ragionevole condizionare l'apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole da formularsi in*

⁸ ibidem

occasione della seconda condanna, alla valutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice»⁹

Peraltro, nel caso che ci occupa, paradossalmente, un giudizio attuale di meritevolezza del beneficio

- sarebbe consentito a favore di un soggetto che in passato ha riportato più condanne per contravvenzione o una sola condanna per contravvenzione ma a pena che da sola o per effetto del cumulo con la nuova condanna superi i limiti di cui all'art. 163 c.p. **e che a suo tempo non è stato ritenuto dal giudice meritevole di beneficiare della sospensione condizionale della pena**

- sarebbe precluso *juris et de jure* nei confronti del soggetto che in passato ha riportato una condanna per contravvenzione e che è stato ritenuto meritevole del beneficio.

Non si comprende perché venga così riservato un trattamento di favore a chi in passato ha commesso un reato più grave o addirittura più reati e che, peraltro, è stato una prima volta ritenuto inidoneo a beneficiare della sospensione.

4. La contrarietà della disciplina di cui agli artt. 164 c. 2 n. 1 c.p. e 164 ultimo comma c.p. con le intenzioni del legislatore: l'irrilevanza della condanna per contravvenzione ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena già concessa.

La disparità di trattamento derivante dall'incoerenza logica della disciplina di cui agli artt. 164 c. 2 n. 1) c.p., da una parte, e 164 ultimo comma c.p., dall'altra, che fa dipendere il carattere ostativo della precedente condanna per contravvenzione dalla precedente sospensione della pena, **è irragionevole** perché non solo non è sorretta da una ragionevole scelta legislativa (requisito richiesto dalla Corte Costituzionale per evitare l'illegittimità), ma risulta addirittura contraria alle **intenzioni del legislatore**.

Si vedrà, in particolare, come ciò emerge confrontando la disciplina della concessione del beneficio con quella della revoca: l'attribuzione del carattere ostativo alla precedente condanna per contravvenzione, solo come conseguenza della sospensione condizionale, contraddice la scelta, compiuta dal legislatore negli artt. 162 c. 2 n. 1 c.p. e 168 c.p., di ritenere irrilevante la condanna per contravvenzione ai fini della revoca del beneficio già concesso.

Più precisamente, ad un esame complessivo della disciplina della sospensione condizionale della pena (che tiene conto della originaria formulazione delle norme in materia e, in particolare, dell'art. 164 c.p., della successiva evoluzione normativa e delle numerose pronunce con cui la Corte Costituzionale ha emendato i diversi profili di illegittimità costituzionale delle norme in esame) dimostra come il legislatore abbia inteso differenziare i poteri ed i limiti del

⁹ Corte Costituzionale, sentenza 21 aprile 1976, n. 95.

giudice nella concessione della sospensione condizionale della pena e nella revoca obbligatoria e facoltativa del beneficio già concesso **a seconda della tipologia di pena** (detentiva e pecuniaria) **e di reato** (delitto e contravvenzione), **accordando sempre un trattamento di favore a chi avesse riportato una precedente condanna a pena pecuniaria o per un reato contravvenzionale.**

In particolare, nel testo originario del 1930, all'art. 164 ultimo comma c.p., il legislatore considerava la sospensione condizionale della pena come un beneficio che potesse utilizzarsi una sola volta nel corso dell'esistenza **e ai fini** della prima concessione del beneficio il giudice aveva carattere ostativo solo la precedente condanna a pena detentiva per delitto, non anche una precedente condanna alla pena pecuniaria o anche a pena detentiva per contravvenzione, trattandosi di fattispecie meritevoli di un più benevolo apprezzamento.

Non erano ancora intervenute le sentenze della Corte Costituzionale n. 86/1970 e n. 73/1971 e, in conseguenza delle stesse, la modifica operata con legge n. 220/1974 all'art. 164 ultimo comma c.p. a seguito della quale è stata introdotta la possibilità di reiterare il beneficio in esame (che, come si è visto, ha comportato l'irragionevole ostatività alla seconda concessione del beneficio della precedente condanna per contravvenzione a pena sospesa).

E quindi, prima che venisse introdotta tale incoerenza logica della disciplina di cui si è ampiamente parlato, emergeva inequivocabilmente dalla struttura dell'art. 164 c.p. l'intenzione del legislatore di diversificare i poteri ed i limiti del giudice nella concessione della sospensione condizionale della pena a seconda della tipologia di pena riportata con una precedente condanna (detentiva o pecuniaria) e a seconda della tipologia di reato oggetto della precedente condanna (delitto o contravvenzione).

L'intenzione del legislatore di accordare un trattamento di favore ai casi di condanna a pena pecuniaria e ai casi di condanna per contravvenzione (rispetto ai casi di condanna a pena detentiva per delitto) emerge ancora oggi con chiarezza nella disciplina della revoca della sospensione condizionale della pena già concessa.

La condanna a contravvenzione che, a prescindere dall'entità della pena e del superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p., il legislatore ha voluto considerare irrilevante ai fini della prima concessione del beneficio, è allo stesso modo irrilevante (sempre indipendentemente dall'entità della pena e del superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p.) se successiva ad una precedente condanna sospesa ai fini della revoca sia obbligatoria che facoltativa.

Mentre, così come previsto dall'art. 168 c.p., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto laddove il condannato «*riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.*», se il condannato – in ipotesi a pena detentiva per delitto – riporti una condanna per una contravvenzione

anteriamente commessa che, cumulata con la pena detentiva per delitto in sospensione supera i limiti di cui all'art. 163 c.p. **il giudice non deve, ma neanche può revocare il beneficio commesso.**

Neanche una condanna a pena detentiva per contravvenzione commessa durante il periodo di sospensione comporta la revoca di diritto del beneficio: la revoca di diritto opera solo se si tratta di contravvenzione della stessa indole così come previsto dall'art. 168 c. 1 n.1) c.p.

In conclusione, è evidente come il legislatore abbia inteso differenziare i poteri ed i limiti del giudice nella concessione della sospensione condizionale della pena e nella revoca obbligatoria e facoltativa del beneficio già concesso a seconda della tipologia di pena (detentiva e pecuniaria) e di reato (delitto e contravvenzione), accordando un trattamento di favore a chi avesse riportato una precedente condanna a pena pecuniaria o per reato contravvenzionale.

In coerenza a tale intenzione il legislatore ha previsto che:

- una o più precedenti condanne per contravvenzione non hanno carattere ostativo rispetto alla prima concessione del beneficio a prescindere dall'entità delle pene inflitte e del superamento per effetto del cumulo dei limiti di cui all'art. 163 c.p.;
- il beneficio della sospensione già concesso non è revocato se il condannato durante la sospensione della pena commette una contravvenzione di indole diversa rispetto a quella per cui ha già riportato condanna e non è revocato neanche nell'ipotesi in cui il condannato a pena sospesa riporti una condanna posteriore per contravvenzione anteriormente commessa anche se per effetto del cumulo della pena già inflitta e della pena da infliggere si superano i limiti di cui all'art. 163 c.p.

Rispetto a tale intenzione del legislatore, ben tradotta nella disciplina degli artt. 164 c. 2 n. 1) c.p. e 168 c.p. in cui alla condanna per contravvenzione viene riservato un trattamento di favore a prescindere dall'entità della pena e del superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p., appare irrazionale e contraria alle intenzioni del legislatore la scelta di attribuire alla condanna per contravvenzione effetto ostativo solo a causa della prima concessione della sospensione condizionale della pena.

5. Conclusioni.

Tutte queste considerazioni portano a ritenere che la disciplina in esame sia viziata da una irrazionalità ed illogicità irragionevole che si traduce nella violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 164 c.p.

Ad avviso di chi scrive, nell'ottica di un futuro giudizio di legittimità o comunque nella prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata, la soluzione al problema dovrebbe essere necessariamente **l'esclusione del carattere ostativo della precedente sentenza di condanna per contravvenzione a pena sospesa.** La soluzione non potrebbe essere,

invece, quella di estendere il carattere ostativo alla prima condanna per contravvenzione a pena non sospesa, per due ordini di ragioni:

- si verrebbe a rimodellare la regolamentazione della disciplina della sospensione condizionale con effetti in *malam partem* in termini che una consolidata giurisprudenza della Consulta esclude.
- manca nel nostro sistema una norma che, esattamente come l'art. 164 c. 2 n. 1) c.p. prevede in tema di "precedente condanna per delitto", attribuisca carattere ostativo alla prima concessione del beneficio ad una "precedente condanna per contravvenzione".